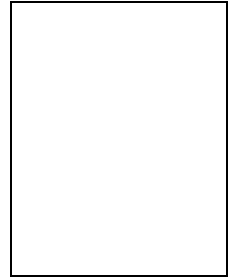


Civile Ord. Sez. 5 Num. 22801 Anno 2026
Presidente: NAPOLITANO LUCIO
Relatore: CHIECA DANILO
Data pubblicazione: 06/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24030/2023 R.G., proposto da
PACI DIEGO, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Lo Giudice;
-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore
pro tempore, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale
dello Stato;

-controricorrente-

avverso la SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI
SECONDO GRADO DELLA SICILIA n. 4018/2023 depositata il 4 maggio
2023;

udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 17 giugno 2026
dal Consigliere Danilo Chieca;

FATTI DI CAUSA

1. Diego Paci impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale (CTP) di Agrigento la cartella di pagamento n.
29120140004778315 notificatagli da Riscossione Sicilia s.p.a., unitamente

al ruolo esattoriale in essa incorporato e all'avviso di accertamento n. T1109284026655554690000001/D emesso nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate in relazione all'anno d'imposta 2010.

1.1 A sostegno della spiegata opposizione deduceva plurimi vizi degli atti impugnati e delle relative notificazioni.

2. Il giudice adito, pronunciando nel contraddittorio dell'agente della riscossione, respingeva il ricorso.

3. La decisione veniva successivamente confermata dalla Corte di giustizia tributaria (CGT) di secondo grado della Sicilia, che con sentenza n. 4018/2023 del 4 maggio 2023 rigettava l'appello della parte privata, condannandola alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER), costituitasi in giudizio nella qualità di successore *ex lege* di Riscossione Sicilia s.p.a.

4. Contro questa sentenza Diego Paci ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

5. L'ADER ha resistito con controricorso.

6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 12 e 18 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 81, 83, 101, 112 e 115 c.p.c.

1.1 Si rimprovera alla CGT di secondo grado di non aver rilevato d'ufficio l'inammissibilità dell'atto di controdeduzioni depositato da Riscossione Sicilia s.p.a. nel giudizio di primo grado, derivante dall'omessa produzione della procura *ad litem* rilasciata dal legale rappresentante dell'ente alla dott.ssa Antonina Papia.

1.2 Il motivo è ammissibile sotto il profilo dell'interesse ad impugnare, poiché il suo accoglimento potrebbe condurre alla cassazione del capo della sentenza di primo grado con cui l'odierno ricorrente è stato condannato a rifondere le spese di lite in favore di Riscossione Sicilia s.p.a., sull'implicito presupposto della regolare costituzione in giudizio della prefata società.

1.3 Esso è però privo di fondamento.

1.4 La Corte territoriale ha rilevato che «[...] *l'eccezione di dedotta irregolare formazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado* [...]» non poteva essere presa esame perché «[...] *proposta dall'appellante soltanto nelle memorie illustrative del presente giudizio e, perciò, tardivamente, con conseguente avvenuta formazione del giudicato sul punto*».

1.5 L'affermazione è giuridicamente esatta, conformandosi all'insegnamento di questa Corte Suprema secondo cui la procura alle liti non costituisce, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., requisito essenziale dell'atto di citazione, sicché quest'ultimo, anche se mancante della detta procura, è idoneo a introdurre il processo e ad attivare il potere-dovere del giudice di decidere la causa; ne consegue che la sentenza conclusiva è nulla per carenza di un presupposto processuale necessario ai fini della valida costituzione del giudizio, ma non inesistente.

Ciò comporta che, in virtù del principio di conversione dei vizi di nullità della sentenza in motivi di impugnazione, sancito dall'art. 161, primo comma c.p.c., la decisione è suscettibile di passare in cosa giudicata in mancanza di tempestiva impugnazione, non essendo esperibili i rimedi dell'*actio* o dell'*exceptio nullitatis* (cfr. Cass. Sez. U. n. 20934/2011, Cass. n. 26996/2024).

1.6 Il richiamato principio di diritto, espresso con specifico riferimento all'atto introduttivo del giudizio civile ordinario, deve ritenersi applicabile anche al processo tributario - *a fortiori* all'atto di controdeduzioni della

parte resistente, che si inserisce all'interno di un giudizio già da altri avviato -, in difetto di diversa disposizione contenuta nel d.lgs. n. 546 del 1992 e in forza del generale rinvio alle norme del codice di procedura civile operato dall'art. 1, comma 2, dello stesso decreto (corrispondente all'attuale art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 175 del 2024).

2. Con il secondo motivo è lamentata la violazione o falsa applicazione degli artt. 12 e 18 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 77, 81, 83, 101, 112 e 115 c.p.c..

2.1 Si assume che la CGT di secondo grado avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'atto di costituzione di Riscossione Sicilia s.p.a. nel giudizio d'appello, derivante dal mancato deposito del mandato *ad litem* conferito all'avv. Maddalena Muratore dal Direttore Generale dott. Gaetano Romano e la procura sostanziale con la quale quest'ultimo era stato delegato all'esercizio del potere di rappresentanza dell'ente.

2.2 Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, non avendo il ricorrente chiarito quale concreto pregiudizio sarebbe a lui derivato dal vizio processuale dedotto, considerato che sia nel procedimento di primo grado sia in quello d'appello l'agente della riscossione aveva assunto la veste di mero resistente e che l'eventuale dichiarazione della sua contumacia non avrebbe di certo comportato l'automatico annullamento degli atti impugnati, né una differente distribuzione degli oneri probatori fra le parti in conflitto.

Va, peraltro, tenuto presente che la qui gravata pronuncia ha condannato il Paci a rimborsare le spese di secondo grado alla sola ADER, onde nemmeno ai limitati fini del regolamento degli oneri di lite può ritenersi sussistente in capo alla parte impugnante il requisito di cui all'art. 100 c.p.c..

3. Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 60, primo comma, lett. *b-bis*), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c.

3.1 Si sostiene che avrebbe errato la CGT di secondo grado avrebbe errato nel ritenere valida la notifica dell'impugnata cartella di pagamento, eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, pur non essendo stata documentata l'avvenuta spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 60, primo comma, lett. *b-bis*), del d.P.R. n. 600 del 1973.

4. Con il quarto motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c. e dell'art. 111, sesto comma, Cost.

4.1 Si deduce che la gravata sentenza risulterebbe affetta da nullità per apparenza della motivazione, nella parte in cui apoditticamente afferma che i vizi di notifica della cartella di pagamento dovevano ritenersi sanati dalla tempestiva impugnazione proposta dal contribuente.

5. I due motivi possono essere esaminati insieme per la loro stretta connessione.

5.1 Il terzo è inammissibile per difetto di specificità e pertinenza con il *decisum*.

5.2 Il collegio di seconde cure ha sottolineato che «[...] *la tempestiva impugnazione della cartella [avev]a sanato ogni profilo di illegittimità inerente la notifica, ai sensi dell'art. 156 c.p.c.*».

5.3 Il ricorrente non si confronta affatto con questa fondamentale e assorbente *ratio decidendi*, che oltretutto è pienamente conforme a diritto, ponendosi in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui il mancato inoltro della raccomandata informativa ex art. 60, primo comma, lett. *b-bis*), del d.P.R. n. 600 del 1973 determina la nullità della notifica (cfr. Cass. n. 30821/2024, Cass. n. 14089/2025, Cass. n. 19742/2025), sanata dalla tempestiva impugnazione del contribuente (cfr. Cass. n. 18352/2024, Cass. n. 23177/2024, Cass. n. 21751/2025).

5.4 Il quarto motivo è infondato, risultando palese come i giudici

regionali, proprio attraverso il richiamo al principio della sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto, ricavabile dal combinato disposto degli artt. 156, ultimo comma, e 160 c.p.c., abbiano esplicitato in maniera pienamente comprensibile le ragioni per le quali tutte le eccezioni proposte sul punto dal contribuente erano da ritenere superate.

6. Con il quinto e il sesto mezzo è lamentata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.:

(i) la violazione o falsa applicazione degli artt. 21 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 101 e 106 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost.;

(ii) la violazione o falsa applicazione degli artt. 12 e 18 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 77, 81, 83, 101 e 115 c.p.c.

6.1 Si imputa alla Corte territoriale di non aver dichiarato inammissibile l'atto di intervento spiegato nel giudizio di secondo grado dall'ADER, in qualità di successore *ex lege* di Riscossione Sicilia s.p.a., sebbene esso:

(a) non fosse stato notificato alla parte appellante;

(b) non fosse stato accompagnato dalla produzione del mandato *ad litem* al difensore, avv. Lorenzo Lo Verso, e della procura sostanziale con cui il Direttore dell'Agenzia aveva delegato l'esercizio del potere di rappresentanza dell'ente al dott. Fabio Giordano, che aveva conferito detto mandato.

6.2 Anche queste due censure si prestano a uno scrutinio unitario per la comunanza delle questioni trattate.

6.3 Rispetto ad esse, a differenza di quanto si è detto sopra in ordine alle analoghe questioni concernenti Riscossione Sicilia s.p.a., è ravvisabile in capo al Paci l'interesse ad impugnare la sentenza d'appello, onde veder annullata la sua condanna al pagamento delle spese di secondo grado in favore dell'ADER.

6.4 Cionondimeno, le sollevate doglianze si rivelano prive di

fondamento.

6.5 Ai sensi dell'art. 43, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992 (corrispondente all'attuale art. 92, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 175 del 2024), la parte colpita dall'evento interruttivo o i suoi successori possono costituirsi anche solo presentando documenti o memorie o partecipando alla discussione, assistiti, ove necessario, da difensore incaricato nelle forme prescritte.

La norma - applicabile anche al giudizio d'appello in virtù del rinvio contenuto nell'art. 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 (ora art. 115 del d.lgs. n. 175 del 2024) alle disposizioni dettate per il procedimento di primo grado - non prevede la notificazione alle altre parti dell'atto di costituzione del successore, sicché la contraria tesi propugnata dal ricorrente non trova appiglio nella disciplina del processo tributario; né appare pertinente il richiamo da lui fatto al principio di diritto espresso da questa Corte in tema di intervento del successore nella fase di legittimità (cfr. Cass. n. 7441/2011, Cass. n. 3471/2016, Cass. n. 26864/2018), perché esclusivamente riguardante il giudizio di cassazione, caratterizzato da peculiare specialità.

6.6 Per il resto, va notato che l'atto di intervento in parola - come si ricava dall'esame del relativo testo, riprodotto nel corpo del ricorso - riportava il nominativo del soggetto conferente il mandato (Fabio Giordano) e gli estremi della procura speciale con la quale quest'ultimo era stato delegato dal Direttore dell'ente all'esercizio del potere di rappresentanza.

6.7 Giova, a questo punto, rammentare che, per costante orientamento di questa Corte regolatrice, colui il quale ha conferito il mandato al difensore in nome e per conto di una persona giuridica non è onerato di dimostrare la sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, in quanto i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo

consultando gli atti soggetti a pubblicità legale, sicché spetta a loro fornire la prova negativa.

Al riguardo è stato precisato che, nella sola ipotesi in cui il potere di rappresentanza abbia origine da un atto non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l'onere di dimostrarne l'esistenza, a condizione, però, che la controparte abbia sollevato una tempestiva e specifica eccezione, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all'effettivo possesso della qualità spesa dal rappresentante (cfr. Cass. Sez. U. n. 20596/2007, Cass. Sez. U. n. 31963/2021; nello stesso senso, *ex ceteris*, Cass. n. 9925/2025, Cass. n. 15914/2025).

Non si è, inoltre, mancato di sottolineare che i poteri rappresentativi dei procuratori dell'imprenditore derivano da un atto che risulta di generale conoscibilità, dovendo essere iscritto nel registro delle imprese in forza del rinvio operato dall'art. 2209 c.c. alla disciplina dell'istitutore di cui agli artt. 2206 e 2207 del medesimo codice, onde compete a chi intende contestarne la sussistenza l'onere di formulare una puntuale eccezione, senza limitarsi all'uso di formule generiche o dubitative (cfr. Cass. n. 16474/2024, Cass. n. 26256/2024, Cass. n. 27347/2024, Cass. n. 11255/2026).

6.8 Alla luce del riferito indirizzo nomofilattico, al quale va data continuità, deve escludersi che la CGT di secondo grado fosse tenuta ad accertare l'esistenza del potere di rappresentanza in capo al soggetto che in nome e per conto dell'ADER aveva rilasciato il mandato difensivo all'avv. Lo Verso, non emergendo dalla lettura del ricorso che nel giudizio d'appello il Paci avesse tempestivamente sollevato una specifica eccezione in proposito e non avendo egli nemmeno in questa sede spiegato perché non fosse possibile verificare *aliunde*, attraverso la consultazione di registri pubblici, la qualifica di procuratore speciale dell'ente dichiaratamente rivestita da tale soggetto (per un'analogia fattispecie vedasi Cass. n. 11255/2026).

7. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

8. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

9. Stante l'esito dell'impugnazione, viene resa nei confronti del ricorrente l'attestazione contemplata dall'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).

10. Va, infine, rilevato che nel registro informatico è stato erroneamente incluso fra le parti in causa il succitato avv. Lorenzo Lo Verso, difensore di Riscossione Sicilia s.p.a. nel giudizio d'appello.

Si dà, pertanto, mandato alla Cancelleria centrale di provvedere alla correzione *in parte qua* del fascicolo telematico.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 3.000 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 17 giugno 2026.

Il Presidente
Lucio Napolitano